

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5 comma 1 punto 6 e comma 11 della Legge sulla sicurezza del traffico stradale ("Gazzetta ufficiale", nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 e 92/14) e della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/09 e 3713), con il consenso preliminare del Ministero degli Affari Interni, numero: 511-08-05-30/25-2015 MO del 18 maggio 2015, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 giugno 2015, ha emanato la

## **DELIBERA**

### **sull'organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei parcheggi pubblici all'aperto della Città di Rovinj-Rovigno**

#### **I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

La presente Delibera stabilisce le aree pubbliche per parcheggiare a pagamento, l'organizzazione e le modalità di pagamento, le zone parcheggio, i tipi di schede parcheggio e le modalità del loro utilizzo, il limite di durata del parcheggio e i prezzi delle schede parcheggio, le condizioni di ottenimento e utilizzo delle schede parcheggio agevolate e il controllo dei parcheggi pubblici all'aperto nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

##### **Articolo 2**

Ai sensi di questa Delibera:

- i parcheggi pubblici sono aree destinate al posteggio di veicoli che sono sistemate come parcheggi all'aperto oppure parcheggi separati (chiusi);
- il parcheggio pubblico a pagamento (di seguito nel testo: "parcheggio pubblico") è l'area stradale debitamente contrassegnata oppure un'area separata sulla quale è stato introdotto il parcheggio a pagamento e che è contrassegnata da apposita segnaletica stradale nonché dall'informazione sulla zona parcheggio, i prezzi del parcheggio dipendentemente dal periodo di posteggio come pure le modalità di pagamento del parcheggio;
- il posto macchina è parte dell'area pubblica per parcheggio destinata al posteggio di un veicolo e contrassegnata con apposita segnaletica stradale;
- la zona parcheggio è parte dell'area pubblica per parcheggio sulla quale è stato introdotto il pagamento in una determinata zona della Città di Rovinj-Rovigno;
- il fruitore del parcheggio pubblico (di seguito nel testo: "fruitore") è la persona che in base all'articolo 4 commi 3 e 4 della presente Delibera è ritenuta fruitore;
- il gestore del parcheggio è la persona giuridica che espleta i lavori tecnici e organizzativi, la riscossione dei pagamenti e il controllo del posteggio dei veicoli, la manutenzione e la pulizia nonché altri lavori nei parcheggi pubblici a pagamento.

##### **Articolo 3**

La gestione del parcheggio di cui all'articolo 2 alinea 6 della presente Delibera viene svolta dalla società commerciale Servizio comunale s.r.l. di Rovigno, Piazzale del Laco 3a, società commerciale di proprietà maggioritaria della Città di Rovinj-Rovigno, OIB 22751868617 (di seguito nel testo: gestore del parcheggio) in conformità alle autorizzazioni di cui nella presente Delibera e a tutte le prescrizioni di legge che regolano l'espletamento dei suddetti lavori.

##### **Articolo 4**

Qualora con la presente Delibera non fosse stabilito diversamente, parcheggiando il veicolo nel parcheggio pubblico a pagamento il fruitore del medesimo stipula con il gestore del parcheggio il contratto di utilizzo del posteggio pubblico a pagamento, accettando le condizioni generali del contratto di utilizzo dello stesso prescritte dalla presente Delibera.

Il contratto di cui al comma 1 del presente articolo esclude la custodia dei veicoli e la responsabilità per la sparizione, la distruzione oppure il danneggiamento del veicolo, eccetto qualora con la legge non fosse prescritto diversamente.

Si ritiene fruitore del servizio del parcheggio il proprietario oppure il fruitore del veicolo che utilizza il parcheggio pubblico a pagamento, oppure la persona da esso autorizzata a parcheggiare il veicolo con il suo consenso e a sua saputa.

Il proprietario oppure il fruitore del veicolo che è registrato nell'evidenza del Ministero degli affari interni, in base alla targa del veicolo, è ritenuto fruitore del servizio parcheggio che sottostà al pagamento del biglietto per il parcheggio giornaliero e fruitore del servizio parcheggio che sottostà al pagamento dell'imposta per le spese di violazione delle condizioni di parcheggio, ai sensi della presente Delibera.

Il proprietario o il fruitore del veicolo ha l'obbligo di fornire alla persona autorizzata che gestisce il parcheggio tutti i dati necessari e le conferme sulla persona che sottostà al pagamento del biglietto giornaliero per il parcheggio e/o dell'imposta per le spese di conferma delle condizioni di parcheggio, e qualora rifiutasse di farlo oppure la persona non pagasse, il proprietario oppure il fruitore del veicolo accettano l'obbligo di pagamento del biglietto giornaliero per il parcheggio e/o dell'imposta per le spese di conferma delle condizioni di parcheggio.

## **I – ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO**

### **Articolo 5**

I parcheggi pubblici possono essere permanenti oppure temporanei, aperti oppure chiusi, mentre in base al livello di sistemazione possono essere asfaltati e non asfaltati.

I parcheggi pubblici permanenti sono parcheggi nei quali il posteggio è a pagamento durante tutto l'anno solare.

I parcheggi pubblici temporanei sono parcheggi nei quali il posteggio è a pagamento in un determinato periodo (stagionale), durante la regolazione temporanea del traffico, l'organizzazione di manifestazioni d'occasione, rappresentazioni e simili.

I parcheggi aperti sono parcheggi appositamente contrassegnati da segnaletica orizzontale e verticale sulla carreggiata e sulle strade non classificate in conformità alle prescrizioni sulla sicurezza del traffico e alla documentazione tecnica.

I parcheggi chiusi sono parcheggi che si trovano fuori dalla carreggiata, e sono contrassegnati con segnaletica verticale e orizzontale in conformità alla presente delibera e sono spazialmente definiti da un apposito progetto.

### **Articolo 6**

Posteggiando nel parcheggio pubblico il fruitore e il gestore del medesimo stipulano il contratto di utilizzo a pagamento del posto macchina mediante la scheda parcheggio e in questo modo il fruitore del parcheggio accetta le condizioni generali sull'utilizzo del parcheggio stabilite dalla presente Delibera.

Il posteggio nel parcheggio pubblico a pagamento può essere a tempo limitato oppure illimitato.

Posteggiando nel parcheggio pubblico a pagamento il fruitore e il gestore del parcheggio stipulano il contratto di utilizzo di un posto macchina nella durata di 30 minuti oppure di un'ora.

Eccezionalmente dal comma 3 del presente articolo, il fruitore può stipulare con il gestore del parcheggio un contratto di utilizzo di un posto macchina della durata di più di un'ora.

### **Articolo 7**

I parcheggi pubblici devono avere il contrassegno di zona parcheggio, della durata consentita di parcheggio, il periodo di pagamento del parcheggio, l'ammontare della tassa per il parcheggio e le modalità di pagamento del parcheggio.

I parcheggi pubblici a pagamento devono essere contrassegnati con segnaletica stradale in conformità alle prescrizioni sulla sicurezza del traffico.

### **Articolo 8**

Sui parcheggi pubblici nei posti contrassegnati appositamente riservati per il parcheggio dei veicoli delle persone con invalidità, le persone con invalidità che sui veicoli hanno esposto il vigente contrassegno di accessibilità in base alle disposizioni della vigente Legge sulla sicurezza del traffico stradale hanno diritto di parcheggiare senza pagamento della tassa.

### **Articolo 9**

Per gli inquilini delle vie nelle quali il parcheggio è a pagamento nonché per tutte le persone fisiche e giuridiche con sede ossia residenza nel territorio della città di Rovinj-Rovigno e della Regione Istriana si possono permettere condizioni agevolate di parcheggio.

Le condizioni agevolate di parcheggio per quanto riguarda la realizzazione dei diritti, le modalità di utilizzo (zone nelle quali valgono le schede agevolate), la durata e il prezzo vengono stabiliti dal sindaco della Città di Rovinj-Rovigno su proposta del gestore del parcheggio.

## **III – ZONE PARCHEGGIO**

### **Articolo 10**

Le zone per determinare l'ammontare della tassa sui parcheggi aperti sono contrassegnate come zone 1, 2, 3 e 4.

Le zone per la determinazione dell'ammontare della tassa sui parcheggi chiusi sono contrassegnate come zone Valdibora grande e Valdibora piccola.

La zona 1 comprende il seguente territorio: Via Matteo Benussi Cio, entrata in Via A.Ferri e Piazzale del Laco.

La zona 2 comprende il seguente territorio: Via Carducci, Via dell'Istria (dall'incrocio con circonvallazione f.lli Lorenzetto fino all'incrocio con Via Carducci), Via Fontera (vicino all'asilo Neven), Via Vitomir Širola Pajo (sotto i pini lungo il muro di cinta dell'azienda HEP), circonvallazione f.lli Lorenzetto, Via G.Paliaga, Riva A.Negri e parcheggio Concetta.

La zona 3 comprende il seguente territorio: Riva V.Nazor, Via Fontana, Via f.lli Brajković, Via Matteo Benussi Cio, Via dell'Istria (vicino al MAI e all'asilo Naridola), Via Carducci (sul parcheggio del Ginnasio), Viale R.Bošković (vicolo cieco vicino all'entrata nel cortile della fabbrica Mirna), passeggiata Consiglio d'Europa, spiazzo lungomare della Nonna e parcheggio Bauxite.

La zona 4 comprende il seguente territorio: Maistra Monvi, Lone, Monte Mulini.

La zona Valdibora grande comprende il parcheggio chiuso di Valdibora in Riva dei Caduti.

La zona Valdibora piccola comprende il parcheggio chiuso di Valdibora in Riva G.Paliaga.

Il contrassegno per la Zona 1 è di colore rosso, per la Zona 2 è di colore giallo, per la Zona 3 è di colore blu, per la Zona 4 è di colore grigio.

#### **IV – TIPI DI SCHEDE PARCHEGGIO, MODALITA' DI UTILIZZO E PREZZI**

##### **Articolo 11**

Per l'utilizzo dei parcheggi pubblici il fruitore deve avere una valida scheda parcheggio.

La scheda parcheggio valida è quella scheda che è stata pagata per:

- la zona parcheggio nella quale si utilizza il servizio parcheggio,
- il periodo di utilizzo del parcheggio, ossia per il periodo per il quale è stato stipulato il contratto di utilizzo dell'area pubblica per il parcheggio,
- il veicolo con la targa indicata nella scheda, quando la scheda viene acquistata per un determinato veicolo.

##### **Articolo 12**

La scheda parcheggio può essere rilasciata in forma materializzata e non materializzata.

La scheda materializzata viene rilasciata su carta oppure in altro apposito modo.

La scheda non materializzata viene rilasciata come conferma in forma elettronica.

##### **Articolo 13**

La scheda parcheggio viene rilasciata con validità di mezz'ora, un'ora e più ore per una determinata zona parcheggio oppure come scheda giornaliera valida per tutte le zone.

La scheda parcheggio giornaliera è valida dal momento del rilascio dell'ordine di pagamento della scheda parcheggio giornaliera da parte del controllore ufficiale per il pagamento del parcheggio, fino allo stesso periodo nel primo giorno successivo nel quale viene effettuato il pagamento del parcheggio.

L'aspetto e il contenuto delle schede parcheggio per il posteggio nei parcheggi pubblici vengono stabiliti dal gestore del parcheggio.

##### **Articolo 14**

Il fruitore del parcheggio pubblico può acquistare la scheda giornaliera presso i punti vendita autorizzati e alla cassa del gestore del parcheggio, ossia può ritirarla con ordine di pagamento presso il parcheggio pubblico dalla persona autorizzata dal gestore del parcheggio.

Il pagamento della scheda parcheggio giornaliera presso i punti vendita autorizzati oppure alla cassa del gestore del parcheggio sottintende il contemporaneo pagamento e presa in consegna della scheda.

Il pagamento tramite ordine di pagamento della scheda parcheggio giornaliera sottintende la presa in consegna immediata della scheda parcheggio giornaliera presso il parcheggio pubblico presso la persona autorizzata dal gestore del parcheggio e il pagamento della scheda parcheggio fino allo scadere del periodo di validità della medesima.

##### **Articolo 15**

Il fruitore del parcheggio pubblico può acquistare la scheda della validità di mezz'ora, un'ora oppure più ore presso il distributore automatico del parcheggio, tramite cellulare e presso i punti vendita autorizzati (ParkPOS, WebPos e simili) oppure alla cassa del gestore del parcheggio. La scheda può essere rilasciata in forma materializzata e non materializzata, dipendentemente dal luogo in cui è stata acquistata.

Il pagamento della scheda della validità di mezz'ora, un'ora oppure più ore presso il distributore automatico del parcheggio sottintende il contemporaneo pagamento e presa in consegna della scheda in forma materializzata direttamente presso il parcheggio pubblico nel quale si trova il distributore.

Il pagamento della scheda della validità di mezz'ora e un'ora tramite cellulare viene effettuato in forma elettronica. Per il parcheggio pagato che è stato accettato ed evidenziato nel sistema informatico del gestore del parcheggio viene rilasciata una scheda parcheggio non materializzata.

Il pagamento della scheda della validità di mezz'ora, un'ora oppure più ore presso i punti vendita autorizzati (ParkPOS, WebPos e simili) sottintende il pagamento della scheda parcheggio presso i punti vendita al dettaglio (chioschi, agenzie turistiche, reception degli impianti ricettivi, ecc.) e la presa in consegna della scheda parcheggio in forma non materializzata.

Il pagamento della scheda della validità di mezz'ora, un'ora oppure più ore presso la cassa del gestore del parcheggio sottintende il contemporaneo pagamento e presa in consegna della scheda parcheggio in forma materializzata.

#### **Articolo 16**

Si ritiene che il fruitore del servizio posteggio presso il parcheggio a pagamento abbia stipulato il contratto di parcheggio per l'intera giornata nel caso in cui:

- non pagasse la tassa per il servizio parcheggio,
- qualora non esponesse in modo visibile l'acquistata scheda parcheggio materializzata dalla parte interna del parabrezza, e non avesse acquistato la scheda parcheggio nemmeno in forma non materializzata,
- superasse il periodo consentito di parcheggio.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo il fruitore del servizio parcheggio paga la scheda parcheggio giornaliera.

Per scheda parcheggio giornaliera si sottintende che la scheda è valida dal momento del rilascio dell'ordine di pagamento della scheda giornaliera da parte del controllore ufficiale del pagamento del parcheggio, fino allo stesso periodo nel primo giorno successivo nel quale viene effettuato il pagamento del parcheggio.

L'ordine di pagamento della scheda parcheggio giornaliera viene rilasciato dalla persona incaricata al controllo del pagamento del parcheggio che lo lascia sotto il tergicristallo del veicolo, ossia lo fissa in adeguato modo al veicolo. L'ordine di pagamento della scheda parcheggio giornaliera recapitato nel modo di cui nel presente comma si ritiene consegnato regolarmente e il successivo danneggiamento oppure distruzione dell'ordine non influisce sulla validità del recapito e non rinvia il pagamento.

La scheda parcheggio giornaliera è valevole dal momento del rilascio dell'ordine di pagamento della scheda parcheggio giornaliera da parte del controllore ufficiale del pagamento del parcheggio, fino allo stesso periodo nel primo giorno successivo nel quale viene effettuato il pagamento del posteggio.

Il fruitore del veicolo può utilizzare consecutivamente al massimo due schede parcheggio giornaliere per lo stesso posto macchina.

Il fruitore del parcheggio pubblico a pagamento ha l'obbligo di agire in base all'ordine ricevuto ed, entro la scadenza del periodo di validità della scheda parcheggio giornaliera, effettuare il pagamento sul giroconto del gestore, presso la cassa del gestore oppure presso la persona autorizzata per il controllo del parcheggio.

#### **Articolo 17**

Il fruitore del servizio parcheggio ha l'obbligo di posteggiare il veicolo conformemente alla segnaletica stradale indicata e in modo tale da utilizzare solo un posto macchina.

Qualora il fruitore del servizio parcheggio non utilizzasse il posto macchina conformemente alla segnaletica stradale indicata oppure occupasse due o più posti macchina, con l'inadempimento dell'impegno conformemente alle disposizioni del contratto di utilizzo del parcheggio viola le condizioni di posteggio.

Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo il fruitore del servizio parcheggio è responsabile per la violazione delle condizioni di posteggio e ha l'obbligo di pagare al gestore del parcheggio l'importo delle spese reali che ha prodotto agendo contrariamente al proprio obbligo di cui nel contratto di utilizzo del parcheggio (di seguito nel testo: imposta per i costi di violazione delle condizioni di posteggio).

L'ordine di pagamento dell'imposta per i costi di violazione delle condizioni di posteggio viene rilasciato dalla persona autorizzata per il controllo del parcheggio che lo lascia sotto il tergicristallo del veicolo, ossia lo fissa in adeguato modo al veicolo. L'ordine di pagamento della scheda parcheggio giornaliera recapitato nel modo di cui nel comma precedente di questo articolo si ritiene consegnato regolarmente e il successivo danneggiamento oppure distruzione dell'ordine non influisce sulla validità del recapito e non rinvia il pagamento.

Il fruitore del parcheggio pubblico a pagamento ha l'obbligo di agire in base all'ordine ricevuto ed, entro la scadenza del periodo di validità della scheda parcheggio giornaliera, effettuare il pagamento sul giroconto del gestore, presso la cassa del gestore oppure presso la persona autorizzata per il controllo del parcheggio.

### **Articolo 18**

Qualora il fruitore del parcheggio pubblico non effettuasse il pagamento entro il termine previsto, il gestore lo avvertirà del mancato adempimento dell'obbligo inviandogli l'Ammonimento all'indirizzo di casa, unitamente all'ordine di pagamento.

Qualora il fruitore del parcheggio non adempisse all'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini concessi, il gestore del parcheggio avvierà contro di lui, a proprio nome e per proprio conto, il procedimento di riscossione coattiva dinanzi all'organismo preposto.

### **Articolo 19**

Il gestore del parcheggio può spostare il veicolo in apposito luogo a spese del proprietario oppure del fruitore del veicolo qualora il medesimo non pagasse la scheda parcheggio giornaliera e/o l'imposta per le spese di violazione delle condizioni di parcheggio il primo giorno successivo dopo lo scadere di due consecutive schede parcheggio giornaliera ossia fino allo scadere del termine di pagamento di due imposte per le spese di violazione delle condizioni di posteggio.

Il veicolo spostato di cui al comma 1 del presente articolo può essere trattenuto fino al pagamento della scheda parcheggio giornaliera e/o dell'imposta per le spese di violazione delle condizioni di posteggio ossia alla presentazione di adeguata assicurazione di pagamento di quanto dovuto. L'ammontare della scheda parcheggio giornaliera, la tassa per le spese di violazione delle condizioni di posteggio e le spese di spostamento del veicolo vengono cumulate.

### **Articolo 20**

L'ammontare dell'imposta per i servizi posteggio nei parcheggi (schede parcheggio, schede parcheggio giornaliera e schede parcheggio agevolate), la tassa per le spese di violazione delle condizioni di posteggio e il periodo nel quale nei parcheggi pubblici si paga la tassa vengono stabiliti dal sindaco della Città di Rovinj-Rovigno su proposta del gestore del parcheggio.

## **V – SCHEDE PARCHEGGIO AGEVOLATE**

### **Articolo 21**

Hanno diritto all'utilizzo della scheda parcheggio a condizioni agevolate, per quanto riguarda i prezzi e l'utilizzo dei parcheggi pubblici:

- le persone proprietarie di veicoli residenti nelle vie nelle quali i parcheggi sono a pagamento. Per loro si può approvare il diritto alla scheda parcheggio annuale agevolata per gli inquilini;
- le persone fisiche e giuridiche proprietarie di veicoli residenti, ossia con sede nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana. Per loro si può approvare il diritto alla scheda parcheggio mensile agevolata.

### **Articolo 22**

Per l'utilizzo dei parcheggi pubblici a condizioni agevolate vengono utilizzate le schede parcheggio agevolate.

Le schede parcheggio agevolate sono valide per la zona parcheggio e per il periodo di tempo per il quale sono state rilasciate.

L'aspetto e il contenuto delle schede parcheggio agevolate per l'utilizzo dei parcheggi pubblici vengono definiti dal gestore del parcheggio.

### **Articolo 23**

Il diritto all'acquisto della scheda parcheggio annuale agevolata per gli inquilini, la quale è valida per il parcheggio nella Zona 2, viene realizzato dalle persone che adempiono alle seguenti condizioni:

- sono proprietari dei veicoli,
- risiedono nelle vie: Via dell'Istria, Via Carducci, Riva A.Negri, Vicolo del Deserto, Via N.Quarantotto, Piazzale del Laco, Piazzetta degli Squeri, Via Fontera, circonvallazione f.lli Lorenzetto,
- non hanno debiti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno e del Servizio comunale s.r.l.

Hanno diritto all'acquisto della scheda parcheggio annuale agevolata per gli inquilini, la quale è valida per il parcheggio nella Zona 3, le persone che adempiono alle seguenti condizioni:

- sono proprietari dei veicoli,
- risiedono nelle vie: Via dell'Istria, Riva V.Nazor, Riva G.Paliaga, Via Fontana, Via Dietro la Grotta, Via Matteo Benussi-Cio,
- non hanno debiti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno e del Servizio comunale s.r.l.

Hanno diritto all'acquisto della scheda parcheggio mensile agevolata, la quale è valida per il parcheggio nella Zona 3 e sullo spiazzo di "Valdibora piccola", le persone fisiche e giuridiche che adempiono alle seguenti condizioni:

- sono proprietari dei veicoli,
- hanno sede, ossia residenza nel territorio della Città di Rovigno e della Regione Istriana,
- non hanno debiti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno e del Servizio comunale s.r.l.

Alle persone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può venir rilasciata al massimo una scheda parcheggio agevolata.

Alla persona fisica o giuridica di cui al comma 3 del presente articolo possono venir rilasciate più schede parcheggio agevolate.

La scheda parcheggio agevolata è valida esclusivamente per il veicolo per il quale è stata rilasciata.

#### **Articolo 24**

La persona che ha diritto alla scheda parcheggio agevolata ha l'obbligo di permettere al gestore del parcheggio di visionare i documenti comprovanti l'esistenza delle condizioni per il rilascio della scheda parcheggio agevolata di cui all'articolo 23 della presente Delibera.

Unitamente alla richiesta con la quale si chiede il rilascio della scheda parcheggio agevolata, al gestore del parcheggio vanno consegnate obbligatoriamente le fotocopie dei documenti richiesti di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 25**

La scheda parcheggio agevolata va acquistata e presa in consegna presso la cassa del gestore del parcheggio.

La scheda parcheggio agevolata è valida finché le persone di cui all'articolo 21 alinea 1 e 2 della presente Delibera adempiono alle condizioni prescritte dall'articolo 23 commi 1 e 2 di questa Delibera.

Qualora il fruitore della scheda parcheggio agevolata durante la sua validità cambiasse il veicolo per il quale la scheda è stata rilasciata, il gestore del parcheggio sostituirà la scheda parcheggio agevolata, su richiesta del fruitore, con una nuova scheda parcheggio agevolata. La nuova scheda è valida fino allo scadere del termine per il quale è stata rilasciata la scheda sostituita.

Qualora il fruitore del parcheggio utilizzasse la scheda parcheggio agevolata contrariamente alle disposizioni della presente Delibera, si riterrà che non abbia la scheda parcheggio agevolata.

### **VI – CONDIZIONI GENERALI DI PARCHEGGIO**

#### **Articolo 26**

Il gestore del parcheggio è autorizzato, con il previo consenso del Sindaco, ad emanare le Condizioni generali di parcheggio con le quali verranno regolati dettagliatamente i rapporti nell'utilizzo dei servizi di posteggio nei parcheggi pubblici nella Città di Rovinj-Rovigno.

Le condizioni generali di parcheggio verranno pubblicate sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", mentre l'estratto delle medesime verrà esposto sui distributori automatici dei parcheggi pubblici.

### **VII – CONTROLLO DEL PARCHEGGIO, CONTROLLO AMMINISTRATIVO E ISPETTIVO**

#### **Articolo 27**

Il controllo del posteggio dei veicoli nelle aree parcheggio pubbliche viene effettuato dalla persona autorizzata dal gestore del parcheggio.

#### **Articolo 28**

Il controllo amministrativo e ispettivo nell'attuazione della presente Delibera, viene effettuato dal Ministero degli affari interni, nell'ambito della propria sfera d'attività stabilita dalla Legge sulla sicurezza del traffico stradale.

### **VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE**

#### **Articolo 29**

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere il Regolamento sull'organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici all'aperto nella Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09).

**Articolo 30**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 340-01/15-02/15  
Urbrój/Numprot: 2171-01-01-15-2  
Rovinj-Rovigno, 24 giugno 2015

Il Presidente del  
Consiglio municipale  
Davorin Flego, m.p.